

Bruxelles, 12 aprile 2018
(OR. en)

7597/18

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0907 (APP)**

**PE 41
INST 134
FREMP 40
JUR 160
AG 4**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14743/15 PE 184 INST 428 JUR 753 FREMP 281 7038/16 JUR 114 INST 96 FREMP 48 PE 36 AG 3
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che modificano l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ("l'atto elettorale")

1. INTRODUZIONE

L'11 novembre 2015 il Parlamento europeo (PE) ha adottato una proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che modificano l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, accompagnata da una risoluzione sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea. La proposta si basa sull'articolo 223, paragrafo 1, del TFUE.

2. STATO DEI LAVORI

Il Gruppo "Affari generali" ha esaminato una prima serie di articoli nel 2016. Le delegazioni hanno potuto raggiungere un accordo su un approccio comune riguardo a un certo numero di disposizioni della proposta del PE. Tuttavia, varie disposizioni della proposta del PE sono risultate inaccettabili per le delegazioni per motivi di principio e/o giuridici. Tra queste figurano le disposizioni su una circoscrizione elettorale comune e sugli "Spitzenkandidaten" (candidati capilista). Nella riunione del Coreper del 30 novembre 2016 si è proceduto a uno scambio di opinioni sul fascicolo, in particolare su alcune delle principali questioni in sospeso. I risultati di tale discussione sono stati presentati informalmente ai correlatori e ai relatori ombra del Parlamento nel mese di gennaio 2017. Il 6 dicembre 2017 il Coreper ha discusso nuovamente il fascicolo¹ e ha incaricato la presidenza di informare oralmente i correlatori dello stato dei lavori nel Consiglio, anche con riguardo a sette disposizioni su cui sembrava più probabile raggiungere un accordo². La riunione ha avuto luogo il 12 dicembre 2017. I correlatori hanno sottolineato che il PE era ancora in attesa della risposta del Consiglio.

Pacchetto 7+2

La presidenza ha proseguito le discussioni nel Gruppo sulla base delle sette disposizioni individuate, nonché dell'articolo 3 relativo alla soglia³. Nell'ultima riunione del Gruppo, tenutasi il 9 marzo 2018, la presidenza ha presentato una proposta di compromesso riveduta con l'articolo 9 bis concernente il voto dei cittadini residenti in paesi terzi⁴.

Nella riunione del Coreper del 28 marzo sono state sciolte tutte le rimanenti riserve, a eccezione della riserva di una delegazione concernente la soglia (cfr. infra). Tale riserva è stata mantenuta anche nella successiva riunione del Coreper dell'11 aprile.

¹ 15241/17, WK 12583/2017 REV 2

² Articolo 1, paragrafo 1 (testo del trattato sui membri del Parlamento europeo come rappresentanti dei cittadini dell'Unione), articolo 3 bis (termine di almeno tre settimane per la presentazione delle candidature), articolo 3 sexies, paragrafo 1 (apposizione del nome e del logo dei partiti politici europei sulle schede elettorali), articolo 3 sexies, paragrafo 2 (regole relative all'invio di materiale elettorale), articolo 4 bis (voto anticipato, per corrispondenza, elettronico o via internet), articolo 9, secondo comma (sanzioni in caso di doppio voto), e articolo 9 ter (designazione dell'autorità di contatto e termine per lo scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati).

³ WK 1800/2018

⁴ WK 1800/2018 REV 1

3. QUESTIONE IN SOSPESO (ARTICOLO 3 RELATIVO ALLA SOGLIA)

L'articolo 3, paragrafo 2, è una disposizione fondamentale della proposta del PE che fissa una soglia minima obbligatoria del 3% a livello di circoscrizione elettorale per gli Stati membri in cui è utilizzato lo scrutinio di lista e che hanno circoscrizioni elettorali con più di 26 seggi.

Il compromesso della presidenza suggerisce di modificare la formulazione dell'articolo 3 in modo che si applichi solo alle circoscrizioni elettorali (inclusi gli Stati membri a circoscrizione unica) che comprendono più di 35 seggi, con una soglia minima del 2%.⁵ La disposizione stabilisce inoltre che gli Stati membri debbano rispettare tale soglia al più tardi per le elezioni successive a quelle che si terranno dopo l'entrata in vigore dell'atto. Questa proposta di compromesso ha ottenuto un ampio sostegno nel Gruppo che è stato confermato a livello di Coreper. Ciononostante, una delegazione non può sostenere, in linea di principio, la fissazione di una soglia.

4. AZIONE PROPOSTA

Tenuto conto della necessità di approvare le modifiche dell'atto elettorale attuale conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri e di adottare le necessarie misure interne in tempo per le elezioni del PE del 2019, nonché del parere della Commissione di Venezia in materia elettorale che raccomanda di evitare ogni modifica dei sistemi di voto poco (meno di un anno) prima delle elezioni, la presidenza ritiene che questa sia l'ultima opportunità per il Consiglio di raggiungere un accordo politico unanime sul pacchetto 7+2 riportato nell'allegato. Alla luce delle circostanze si propone inoltre di informare immediatamente il Parlamento europeo di qualsiasi accordo politico raggiunto sul pacchetto, in modo che il Parlamento possa iniziare a prendere le misure necessarie.

⁵ La differenza di trattamento tra circoscrizioni elettorali di dimensione differente può essere giustificata dal fatto che in ogni sistema elettorale esiste una "soglia naturale" senza intervento giuridico. Qualora esista già una soglia naturale sufficientemente elevata, l'obiettivo di evitare la frammentazione è garantito senza dover introdurre una soglia obbligatoria. La soglia naturale varia in funzione della dimensione della circoscrizione elettorale. Secondo la formula statistica generalmente accreditata, la soglia naturale di una circoscrizione elettorale di 35 seggi è pari al 2,08%. Pertanto, l'abbassamento della soglia minima al 2% mira a evitare una discriminazione ingiustificata in relazione alle circoscrizioni (più piccole) la cui soglia naturale è compresa tra il 2,08% e il 3% e alle quali non si applicherebbe la soglia obbligatoria.

Il testo di compromesso sarà quindi redatto nella forma giuridica appropriata dell'atto da adottare e sarà presentato, dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, in una delle prossime riunioni del Coreper per approvazione, affinché il Consiglio possa, su tale base, decidere di chiedere l'approvazione del Parlamento europeo.

5. CONCLUSIONI

La presidenza ritiene che il compromesso attuale, che scaturisce da discussioni difficili e politicamente sensibili svoltesi nel corso di cinque presidenze, sia equilibrato e tenga conto delle diverse posizioni e dei diversi interessi nazionali. La presidenza è del parere che questo pacchetto debba essere considerato come un tutto unico e che stralciarne una parte non sia un'opzione.

Si invita pertanto il Consiglio "Affari generali" ad approvare il testo riportato nell'allegato al fine di trasmetterlo al Parlamento europeo.

Modifiche dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.
2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 3

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi validamente espressi.

Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2% né superiore al 5% dei suffragi validamente espressi nella circoscrizione o nello Stato membro a circoscrizione unica di cui trattasi.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al secondo comma al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni tenutesi dopo l'entrata in vigore del presente atto.

Articolo 3 bis (nuovo)

Qualora le disposizioni nazionali prevedano un termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale termine è di almeno tre settimane prima della data fissata da ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo⁶.

Articolo 3 sexies (nuovo)

1. Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.⁷
2. Le regole relative all'invio di materiale elettorale⁸, da parte di autorità pubbliche, agli elettori partecipanti alle elezioni del Parlamento europeo sono equivalenti a quelle applicate per le elezioni nazionali, fatti salvi i mezzi con cui tale materiale è inviato e l'invio di comunicazioni riguardanti l'organizzazione delle elezioni.

Articolo 4 bis (nuovo)

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via internet nelle elezioni del Parlamento europeo.

In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.⁹

⁶ Completato dal considerando seguente, riguardante anche l'articolo 3 sexies, paragrafo 1:
considerando quanto segue:

(...) La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili sono importanti per innalzare il livello di coscienza politica europea e per assicurare una solida affluenza alle urne. È auspicabile che i cittadini dell'Unione siano informati con largo anticipo sui candidati che si presentano alle elezioni del Parlamento europeo e sull'affiliazione di partiti politici nazionali a un partito politico europeo.

⁷ Per il considerando, si veda la nota in calce 6.

⁸ Da completare con un considerando recante esempi del materiale di cui trattasi (schede elettorali e liste dei partiti politici, delle coalizioni e dei candidati che si presentano alle elezioni).

⁹ Completato dal seguente considerando:
considerando quanto segue:

Articolo 9

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9 bis (nuovo)

Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.¹⁰

Articolo 9 ter (nuovo)

Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al primo comma comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati e sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

(...) Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo e di sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero prevedere, tra l'altro, la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via internet garantendo nel contempo, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

¹⁰ Completato dal seguente considerando:
considerando quanto segue:

(...) I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo.

(...) Si incoraggiano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.